2014.10.
14
10:10:11
+02'00'

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

REGIONE PUGLIA

ANNO XLV | BARI, 14 OTTOBRE 2014 | **n. 143 *suppl.***

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2014, n. 40
"Disposizioni per la tutela delle donne affette dall'endometriosi".
Pag. 4

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2014, n. 41
"Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa".
Pag. 7

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2014, n. 40

"Disposizioni per la tutela delle donne affette dall'endometriosi".

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:**

Art. 1
Finalità e oggetto

1. Al fine di migliorare la tutela della salute e le condizioni di vita, individuali e sociali, delle donne, la Regione Puglia promuove la prevenzione e la diagnosi precoce dell'endometriosi, nonché il miglioramento della qualità delle cure, e promuove altresì la conoscenza della patologia e dei suoi effetti in ambito sanitario, sociale e lavorativo; riconosce l'associazionismo e le attività di volontariato svolte in ambito regionale e finalizzate a sostenere e aiutare le donne affette da endometriosi.

Art. 2
Osservatorio regionale sull'endometriosi

1. E' istituito l'Osservatorio regionale sull'endometriosi.

2. L'Osservatorio ha il compito di raccogliere dati e statistiche sulla fenomenologia dell'endometriosi nell'ambito del territorio regionale, di proporre al competente Servizio dell'Area Politiche per la promozione della salute l'attuazione di campagne di informazione per la popolazione. L'Osservatorio ha il compito di promuovere azioni mirate alla diagnosi precoce, di raccogliere dati e statistiche sulle azioni di diagnosi, cura e formazione promosse dal competente Servizio dell'Area politiche per la promozione della salute.

3. L'Osservatorio, inoltre, coordina le azioni regionali relativamente a quelle promosse in sede nazionale nella prospettiva dell'istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi, trasmette con cadenza annuale alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente una relazione sull'attività svolta e i dati raccolti e monitorati.

4. L'Osservatorio regionale è composto da
   a) un componente della Direzione regionale competente in materia;
   b) un rappresentante di ogni associazione regionale che si occupi della patologia dell'endometriosi;
   c) un rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità;
   d) un rappresentante per ogni professione medica responsabile del piano diagnostico-terapeutico e assistenziale territoriale e ospedaliero;
   e) un rappresentante della Facoltà di medicina dell'Università degli studi della regione;
   f) un rappresentante dell'INAIL regionale;
   g) un rappresentante dell'INPS regionale.

5. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non comporta il riconoscimento di compensi, gettoni di presenza o rimborsi spesa.

6. L'Osservatorio è costituito con deliberazione di Giunta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dal personale del competente Servizio dell'Area Politiche per la promozione della salute.

Art. 3
Registro regionale dell'endometriosi

1. E' istituito il Registro regionale dell'endometriosi per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze.

2. Il Registro riporta il numero dei casi di endometriosi diagnosticati, con esplicito riferimento al numero di nuovi casi registrati annualmente, così da rappresentare statisticamente l'incidenza della malattia sul territorio regionale.

3. Il Registro rileva in particolare le modalità di accertamento secondo i protocolli sanitari previsti, i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti, la qualità delle cure prestate, le conseguenze della malattia in termini funzionali.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 2 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono definiti i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro, anche con strumenti informatici e telematici.

5. L'aggiornamento del Registro sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio è curato dalla Direzione dell'Area regionale Politiche per la promozione della salute.

6. I dati raccolti sono utilizzati per la predisposizione di atti di pianificazione e programmazione regionale al fine da individuare le migliori azioni per la diagnosi precoce e il trattamento medico-sanitario più efficace.

Art. 4
Associazioni e attività di volontariato

1. La Regione riconosce il rilevante apporto delle associazioni di volontariato che si occupano di endometriosi sul territorio regionale.

2. Le associazioni sono coinvolte nelle campagne di informazione e sensibilizzazione promosse dalla Regione Puglia in merito al tema dell'endometriosi, delle sue cause e delle sue conseguenze oltre che nell'informazione mirata alla diagnosi precoce.

3. Il rapporto tra le associazioni di volontariato che si occupano di endometriosi e la Regione Puglia è regolato dalla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6, e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro).

Art 5
Campagne di informazione,
sensibilizzazione e formazione

1. L'Assessorato regionale alla salute promuove campagne informative e di sensibilizzazione sulle problematiche relative all'endometriosi.

2. Le campagne sono dirette a diffondere una più diffusa conoscenza dei sintomi della malattia, soprattutto nelle scuole, così da favorire il ricorso a una diagnosi precoce e corretta della malattia e prevenire l'infertilità a essa correlata nonché la consapevolezza che la stessa sia una malattia cronica e invalidante tanto da dover essere riconosciuta come malattia sociale.

3. Le campagne sono realizzate con la collaborazione delle associazioni regionali, con il coinvolgimento dei ginecologi e dei consultori familiari.

4. L'Assessorato regionale alla salute prevede la pianificazione di attività formative e di aggiornamento sull'endometriosi destinate al personale medico, paramedico e operante presso le strutture ospedaliere e i consultori familiari.

Art. 6
Giornata regionale
per la lotta all'endometriosi

1. E' istituita la "Giornata regionale per la lotta

all'endometriosi" da celebrare il 9 marzo di ogni anno.

2. In occasione della Giornata regionale sono programmate iniziative mirate a promuovere una maggiore conoscenza della patologia.

3. Le iniziative possono essere realizzate con il coinvolgimento dell'Osservatorio regionale.

Art. 7
Disposizioni finanziarie

1. Per l'esercizio finanziario 2014, gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 trovano copertura mediante l'istituzione, nell'ambito della U.P.B. 05.07.01, del capitolo n. 711058, denominato "Spese per campagne informative e di sensibilizzazione in materia di endometriosi", con una dotazione finanziaria di euro 50 mila da prelevare dal capitolo 1110070 denominato "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione".

2. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è stabilita e contenuta entro i limiti fissati con le leggi di bilancio.

La presente Legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 8 ottobre 2014

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2014, n. 41

"Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa".

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:**

Art. 1
Finalità

1. Al fine di garantire la continuità dell'uso agricolo e della destinazione rurale, i terreni soggetti a espianto a causa della xylella fastidiosa, solo per le piante di ulivo monumentale tutelate dalla specifica legge regionale, per effetto della decisione di esecuzione 2014/87/EU della Commissione Europea, del 13 febbraio 2014, relativa alle misure per impedire la diffusione nell'Unione della xilella fastidiosa, e successive sostitutive e integrative, non possono cambiare per almeno quindici anni la tipizzazione urbanistica vigente al momento dell'espianto, salvo che una diversa tipizzazione sia prevista da strumenti urbanistici adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le situazioni di miglioramento fondiario e di riconversione colturale.

Art. 2
Elenco terreni infetti

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, è istituito presso l'Area delle Politiche per lo sviluppo rurale, l'elenco dei terreni infetti interessati da espianto.

2. L'elenco contiene le seguenti informazioni:
   a) perimetrazione del terreno soggetto a espianto;
   b) dati catastali;
   c) dati identificativi dei proprietari;
   d) superficie interessata;
   e) numero di piante espiantate;
   f) rilievo georeferenziato dell'area e delle singole piante espiantate.

3. L'elenco di cui al comma 2 è pubblicato sul Sistema informativo territoriale (www.sit.puglia.it) della Regione Puglia.

4. Le informazioni contenute nell'elenco istituito con la presente legge e i relativi aggiornamenti sono altresì comunicati dalla struttura regionale al Comune competente per territorio, il quale provvede alla pubblicazione sull'Albo pretorio.

Art. 3
Criteri premiali

1. A sostegno dell'attività agricola e dello sviluppo rurale per le aree soggette all'espianto di cui all'articolo 2, la Regione, compatibilmente con la normativa comunitaria e nazionale, valuta l'introduzione di criteri premiali nell'erogazione di finanziamenti.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 8 ottobre 2014

VENDOLA

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza